

(N. 2453)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1952

Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, disciplinato dal regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, in quanto basato sulla capitalizzazione dei contributi riferiti alle vecchie paghe, non è più in rapporto alle attuali retribuzioni del personale in servizio e, comunque, è insufficiente a soddisfare i più elementari bisogni dei pensionati della categoria.

La necessità e l'urgenza di apportare un apprezzabile aumento alle pensioni in atto e a quelle di prossima liquidazione, col minore possibile aggravio contributivo, ha indotto il Ministero del lavoro ad adottare una soluzione temporanea del problema mediante l'istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » in sostituzione dei fondi di integrazione delle as-

sicurazioni sociali e di solidarietà sociale, allo scopo di aumentare le pensioni risultanti dalla capitalizzazione dei contributi versati per le assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

I nuovi trattamenti complessivi di pensione sono stati determinati limitatamente al periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1955, e ciò nella considerazione che, in prosieguo di tempo, il maggior gettito dei contributi sulle attuali retribuzioni rivalutate determinerà l'aumento automatico delle pensioni base, col conseguente graduale ristabilimento del normale rapporto tra retribuzioni e pensioni.

Il contributo da versare al costituendo « Fondo adeguamento pensioni » comprende le aliquote finora dovute ai suddetti fondi mutualistici dell'assicurazione generale obbligatoria

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, più una maggiorazione non molto rilevante delle aliquote stesse.

Passando all'esame delle singole disposizioni del disegno di legge è da porre in rilievo quanto appresso.

Con l'articolo 1, si dispone la istituzione del « Fondo adeguamento pensioni » che, con effetto dal 1° gennaio 1950, assorbe e sostituisce, sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, i precedenti trattamenti di integrazione e di contingenza a favore dei pensionati della categoria, compresa la indennità di caropane. Con il medesimo articolo si stabilisce, inoltre, che il « Fondo adeguamento pensioni » è gestito dagli stessi organi e con le stesse modalità del corrispondente Fondo di previdenza e che esso subentra nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'articolo 2 fissa la misura del contributo, dovuto al predetto Fondo adeguamento, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nel 2,45 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale, di cui 1,65 per cento a carico del datore di lavoro e 0,80 per cento a carico del lavoratore.

In effetti l'onere contributivo è assai minore, tenuto conto che tale contributo comprende anche la quota non più dovuta ai Fondi di integrazione e di solidarietà sociale dell'assicurazione obbligatoria, pari, nel complesso, al 2,33 per cento della intera retribuzione considerata nel suo valore medio; pertanto, il maggiore onere si riduce al 0,12 per cento.

Il contributo è stabilito per un periodo di soli sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 1950, in quanto si prevede che, dopo il 31 dicembre 1955, l'ammontare delle pensioni, liquidate a carico del Fondo di previdenza, avrà raggiunto o superato il valore delle pensioni integrate a norma della presente legge, per effetto del maggior periodo per il quale la contribuzione risulterà rapportata alle attuali retribuzioni rivalutate.

E poichè la esigenza di far ricorso al particolare regime integrativo stabilito con il provvedimento in esame è prevista limitatamente alle pensioni liquidate o rivalutate fino al 31 dicembre 1955, si è ritenuto opportuno

precisare che la misura del contributo al « Fondo adeguamento », dopo tale data, sarà determinata in relazione alla valutazione dei residui oneri per integrazione gravanti sul fondo stesso.

Al fine, poi, di assicurare il necessario equilibrio tecnico finanziario tra prestazioni e contributi, è stata prevista la possibilità di modificare la misura del contributo nell'eventualità di notevoli variazioni di carattere collettivo che fossero apportate alle retribuzioni.

L'articolo 3 determina, in base ad apposita tabella, la misura delle nuove pensioni, comprensive della integrazione, in una percentuale della retribuzione dell'ultimo anno. Tale percentuale è stabilita a seconda dell'anzianità, dal 30 per cento al 40 per cento della retribuzione percepita dall'interessato negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo, per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1950 e, in misura crescente, per quelle decorrenti dal 1° gennaio degli anni successivi, fino al 35-45 per cento nel 1955.

Se non vi fosse stata svalutazione monetaria, la pensione spettante ad un iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con 30 anni di anzianità, sarebbe stata pari al 47,51 per cento dell'ultima retribuzione.

Attualmente questa percentuale è invece scesa a circa il 5,50 per cento e raggiunge un massimo di circa il 18,50 per cento con le integrazioni di legge, mentre una percentuale più elevata raggiungono le pensioni liquidate per anzianità molto inferiori, per effetto del versamento dei maggiori contributi relativi agli ultimi anni.

La disposizione in esame consente pertanto di evitare tali discordanze e di attuare un aumento graduale che consentirà, nel 1955, una quasi totale rivalutazione delle pensioni (45 per cento contro il 47,51 per cento).

L'articolo 4 stabilisce la misura delle nuove pensioni per il personale già iscritto al Fondo che, alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, aveva più di 50 anni di età e che optò, a norma dell'articolo 35 del regolamento stesso, per le prestazioni precedentemente in atto, in base al regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217.

Le nuove pensioni, a favore di tale gruppo di iscritti, sono aumentate in maniera del tutto analoga a quanto disposto nell'articolo precedente; solo le percentuali di aumento sono leggermente maggiori in considerazione del fatto che, per il personale di cui trattasi, è versato un contributo previdenziale più alto.

L'articolo 5 disciplina il trattamento riservato a quegli iscritti che, cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, esercitano la facoltà di continuare volontariamente l'assicurazione fino al raggiungimento del diritto stesso.

Essi sono tenuti a versare, a proprio carico, l'intero contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui alla presente legge e beneficiano di una pensione calcolata, a norma della legge stessa, sulla retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

L'articolo 6 stabilisce che le pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a norma degli articoli precedenti non possono essere rispettivamente inferiori a lire 120 mila e 108 mila annue, e ciò per garantire, in ogni caso, un minimo apprezzabile.

L'articolo 7 dispone che le pensioni ai superstiti, maturate dopo il 1° gennaio 1950, sono liquidate in base alle percentuali di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

L'articolo 8 stabilisce il nuovo ammontare delle pensioni per invalidità e per vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950. È da tenere presente al riguardo che le pensioni di vecchiaia, variabili attualmente da un valore inferiore alle lire 2.999 annue ad un massimo di lire 29.999 (cui vanno aggiunte le integrazioni di legge e il caropane) passano, col nuovo provvedimento, da un minimo di lire 120.000 ad un massimo di lire 180.000 (cui va aggiunta la sola indennità di caropane). Quelle di invalidità, integrate rispettivamente come le precedenti, variabili da meno di lire 2.999 a lire 29.999, passano da un minimo di lire 108.000 ad un massimo di lire 168.000.

Sulle pensioni, aumentate come sopra, si procede, analogamente a quanto disposto nell'articolo 7, al calcolo del trattamento per i superstiti derivante da pensioni dirette liqui-

date con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, applicando al corrispondente trattamento diretto, maggiorato a norma dell'articolo in esame, le percentuali previste dall'articolo 17 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

L'articolo 9 stabilisce che la differenza tra le pensioni maggiorate a norma della presente legge e la pensione base è posta a carico dell'istituendo « Fondo adeguamento pensioni ».

L'articolo 10 dispone che alle pensioni, integrate in base ai precedenti articoli, si aggiunge l'indennità di caropane a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni e aggiunte, che è corrisposta ugualmente a carico del « Fondo adeguamento pensioni ».

L'articolo 11 stabilisce che, nel caso di morte dell'iscritto prima che sia maturato il diritto alla pensione di reversibilità o nel caso di cessazione dal servizio senza che sia maturato il diritto a pensione o di sospensione, dopo averla iniziata, della continuazione volontaria dell'assicurazione, le indennità e i rimborsi spettanti agli interessati devono intendersi calcolati in base all'ammontare dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia e ciò per chiarire che, nel calcolo preindicated, non sono compresi i nuovi contributi dovuti al « Fondo adeguamento pensioni ».

Con l'articolo 12 si è ritenuto di integrare l'articolo 33 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, mediante l'aggiunta di un comma inteso a precisare che la pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Tale aggiunta, conforme a quanto già vige per l'assicurazione generale obbligatoria, si è resa necessaria per evitare la possibilità di equivoci in relazione alla norma contenuta nel primo comma del citato articolo 33 del regolamento, che fissa la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio, e trova il suo fondamento nella necessità di aver pronta notizia dei nuovi casi di invalidità ai fini dei relativi accertamenti.

Con l'articolo 13 si provvede ad aggiungere un comma all'articolo 6 dello stesso regola-

mento, per disporre che, in caso di trapasso di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore è responsabile in solido coi precedenti per il mancato o irregolare versamento dei contributi facenti carico alle cessate gestioni.

Ciò nell'intento di evitare il pregiudizio che deriva ai lavoratori dalle eventuali inadempienze contributive dei propri datori di lavoro.

L'articolo 14 prevede l'aggiunta di altri commi all'articolo 27 del regolamento predetto modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1134, per estendere la norma riguardante il riconoscimento di maggiore anzianità anteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunciata, anche ai periodi posteriori a tale data, nonchè ai periodi di anzianità pregresse anteriori o posteriori all'8 luglio 1938 che si riferiscano a lavo-

ratori tardivamente denunciati ai fini della loro iscrizione al Fondo.

I contributi relativi debbono essere versati in unica soluzione ad eccezione di quelli concernenti anzianità pregresse anteriori all'8 luglio 1938, per i quali non si è ritenuto di abolire la possibilità di rateazione disposta dall'articolo 29 del regolamento, allo scopo di evitare disparità di trattamento nei confronti di altri datori di lavoro che già hanno beneficiato della disposizione.

L'articolo 15 specifica, allo scopo di eliminare dubbi interpretativi, che il regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, contenente le norme fondamentali per il funzionamento del normale Fondo di previdenza, non deve intendersi abrogato se non nelle parti incompatibili con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un « Fondo adeguamento pensioni » per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, di cui all'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, modificato con il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264.

Per la gestione del « Fondo adeguamento pensioni » valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.

Limitatamente alla gestione relativa al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, il « Fondo adeguamento pensioni »:

a) assorbe e sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1950, sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177 e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modifiche, nonchè il

trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modifiche ed aggiunte;

b) subentra, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 2.

Il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui al precedente articolo è stabilito, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 2,45 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale, soggetta al contributo per il Fondo di previdenza. Esso è per l'1,65 per cento a carico del datore di lavoro, per lo 0,80 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

La misura del contributo predetto, successivamente al 31 dicembre 1955, sarà stabilita in relazione alla valutazione degli oneri gravanti sul « Fondo adeguamento pensioni » dopo tale data.

Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al « Fondo ade-

guamento pensioni » sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, qualora, alle retribuzioni soggette a contributo, siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori, nel complesso, al 25 per cento delle retribuzioni in vigore alla data del 1° gennaio 1950.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, riguardanti la

liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a decorrere dal 1° gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1955, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è integrato fino a raggiungere una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Detta percentuale è stabilita nella seguente misura:

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE (in anni)	Pensioni liquidate con decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni					
	1950	1951	1952	1953	1954	1955
da 5 a 7	30 %	31 %	32 %	33 %	34 %	35 %
» 8 » 12	32 %	33 %	34 %	35 %	36 %	37 %
» 13 » 17	34 %	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %
» 18 » 22	36 %	37 %	38 %	39 %	40 %	41 %
» 23 » 27	38 %	39 %	40 %	41 %	42 %	43 %
» 28 » 30 ed oltre	40 %	41 %	42 %	43 %	44 %	45 %

Art. 4.

Per il personale di cui agli articoli 35 e 36 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che

ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, le percentuali di cui all'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE (in anni)	Pensioni liquidate con decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni					
	1950	1951	1952	1953	1954	1955
da 5 a 7	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %	40 %
» 8 » 12	37 %	38 %	39 %	40 %	41 %	42 %
» 13 » 17	39 %	40 %	41 %	42 %	43 %	44 %
» 18 » 22	41 %	42 %	43 %	44 %	45 %	46 %
» 23 » 27	43 %	44 %	45 %	46 %	47 %	48 %
» 28 » 30 ed oltre	45 %	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %

Art. 5.

Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al « Fondo adeguamento pensioni », di cui al precedente articolo 2. Agli stessi è liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata, a norma della presente legge, sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Art. 6.

Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue, se liquidate per an-

zianità, e a lire 108.000 annue, se liquidate per invalidità.

Art. 7.

Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 8.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, nella misura risultante dalla seguente tabella:

CLASSE DI IMPORTO DELLA PENSIONE BASE	Pensione annua	
	di vecchiaia	di invalidità
Fino a lire 2.999	120.000	108.000
da lire 3.000 a lire 5.999	132.000	120.000
» lire 6.000 » lire 8.999	144.000	132.000
» lire 9.000 » lire 11.999	156.000	138.000
» lire 12.000 » lire 14.999	162.000	144.000
» lire 15.000 » lire 17.999	168.000	150.000
» lire 18.000 » lire 21.999	174.000	156.000
» lire 22.000 » lire 29.999	180.000	168.000

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950 o da quella di decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 17 del regolamento

approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 9.

La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e la pensione base è posta a carico del « Fondo adeguamento pensioni ».

Art. 10.

Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge va aggiunta l'indennità di caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal « Fondo adeguamento pensioni » istituito in base al precedente articolo 1.

Art. 11.

Le indennità e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono sempre calcolate in base all'ammontare dei soli contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia.

Art. 12.

All'articolo 33 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

Art. 13.

All'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore è solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate ».

Art. 14.

All'articolo 27 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1134, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi per il riconoscimento di maggiore anzianità posteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunciata, sono calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianità.

« Ugualmente sono calcolati in base alla retribuzione corrisposta dall'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che siano tardivamente denunciati per l'iscrizione al Fondo.

« I contributi relativi a periodi di anzianità successivi all'8 luglio 1938, devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro che procede al riconoscimento dell'anzianità ».

Art. 15.

Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e successive modificazioni.